

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA-ROMAGNA
IN BOLOGNA

N. *omissis*

N.

Il Tribunale, riunito nelle persone dei signori:

omissis

ha pronunciato il seguente

DECRETO

visti gli atti relativi al minore *omissis*, ed il ricorso del padre nonché quello dei nonni paterni;

rilevato che:

i genitori del minore, non coniugati, hanno interrotto la loro convivenza; il padre ha quindi presentato al Tribunale un ricorso per chiedere l'affidamento del figlio o in subordine l'affidamento congiunto dello stesso o in ulteriore subordine la regolamentazione dei suoi rapporti col bambino in modo da preservare e favorire il rapporto di scambio affettivo, lamentando la frapposizione di ostacoli alla sua frequentazione del bambino da parte della madre e la tendenza di quest'ultima ad adottare tutte le decisioni riguardanti il piccolo senza consultare il padre;

i nonni paterni del minore hanno presentato a loro volta un ricorso per chiedere una regolamentazione dei loro rapporti col piccolo in quanto il tempo che egli trascorrerebbe col padre sarebbe troppo scarso per consentire anche la frequentazione dei nonni;

nonostante la conflittualità iniziale fra i genitori nel periodo seguente alla rottura dell'unione di coppia, nel corso del tempo si sono verificati dei significativi cambiamenti nello stile relazionale della coppia genitoriale, nonché con e fra le rispettive famiglie, come risulta dalle informazioni fornite dal Servizio sociale;

fra i genitori sono stati raggiunti degli accordi provvisori ed inoltre essi si confrontano molto di più che nel passato per quanto riguarda i temi riguardanti l'educazione del bambino e collaborano nell'accudimento dello stesso;

il bambino risulta vivere serenamente:

ritenuto che:

tenuto conto del percorso fatto dai genitori si ritiene che sussistano le condizioni per sancire l'esercizio condiviso della potestà sul figlio da parte degli stessi, tanto più che la situazione relazionale fra i medesimi li vede in fase di verifica circa la possibilità di ricostituirsi anche personalmente come coppia di conviventi su basi più solide che nel passato; il bambino resterà collocato in via principale presso la madre con facoltà per il padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati nonché un pomeriggio infrasettimanale, coincidente con il giorno in cui il padre ha il pomeriggio libero dal turno di lavoro, dalle ore 12,30 fino alle ore 20, una settimana durante le vacanze natalizie, tre giorni durante quelle pasquali e quindici giorni, anche suddivisi in due periodi, durante l'estate; per quanto riguarda il ricorso dei nonni paterni si rileva che l'ordinamento attuale, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 54/2006, non prevede un diritto soggettivo dei nonni del minore, autonomamente dai genitori, a ottenere di avere con sé il nipote a determinate scadenze, ma il diritto del minore a "conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", diritto il cui godimento è nel caso di specie ora assicurato al minore dalla possibilità di frequentare i parenti paterni quando sta col padre, in quanto risulta che i nonni vengono coinvolti dai genitori nell'accudimento del figlio e ciò risulta in parte anche dagli accordi assunti in via provvisoria dalle parti in udienza; pertanto su tale ricorso si deve dichiarare non luogo a provvedere;

P.Q.M.

visto l'art. 317 bis c.c.;
sentito il P.M.

DISPONE

l'affidamento del minore ad entrambi i genitori che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio quanto alla salute, all'istruzione ed alla educazione, vivendo il bambino prevalentemente con la madre e con facoltà per il padre di tenerlo con sé a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera nonché un pomeriggio infrasettimanale, coincidente con il giorno in cui il padre ha il pomeriggio libero dal turno di lavoro, dalle ore 12,30 fino alle ore 20, una settimana durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 23 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni durante quelle pasquali alternando con la madre di anno in anno il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta, e quindici giorni, anche suddivisi in due periodi, durante l'estate, in periodo/i da comunicare alla madre entro il 31 di maggio di ciascun anno;

DICHIARA

non luogo a provvedere sul ricorso dei nonni paterni *omissis*

Si comunichi.

Così deciso in Bologna il 15.5.06

IL PRESIDENTE RELATORE